

**PROPOSTE DI MODIFICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO  
DELLA DIRETTIVA CD. ATAD**

**Articolo 1 – Interessi passivi**

1. All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, la parola *"integralmente"* è soppressa;

**INTERVENTO DI CHIARIMENTO**

**Motivazioni:**

Il comma 3 definisce l'ambito oggettivo della norma ovvero definisce gli interessi attivi e passivi rientranti nella disciplina. In particolare, chiarisce che gli interessi attivi assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili. Con riferimento agli interessi attivi o passivi derivanti da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, si qualificano come strumenti rappresentativi di capitale, lo schema di decreto legislativo dispone la rilevanza di tali proventi e oneri solo nel caso in cui siano integralmente imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante. Nello specifico, si propone, quindi, l'eliminazione della parola *"integralmente"* con riferimento ai proventi e agli oneri per chiarire che gli stessi assumono rilevanza nella misura in cui essi concorrono, anche non integralmente, alla determinazione della base imponibile, ossia anche se sono parzialmente imponibili o deducibili.

2) all'alinea del comma 14 dopo la parola *"soggetto"* sono inserite le parole *", ad esclusione di quella generatasi in periodi d'imposta anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale,"*;

**INTERVENTO DI CHIARIMENTO**

**Motivazioni:**

La modifica ha la finalità di precisare che le eccedenze degli interessi passivi maturate in vigenza della tassazione di gruppo sono liberamente circolabili nell'ambito del consolidato sia se derivanti da periodi pregressi (per i quali, comunque, era già efficace l'opzione per la tassazione di gruppo) sia se formate nello stesso esercizio di riferimento.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli articoli 84, comma 3, terzo periodo, 172, comma 7, quinto periodo, 173, comma 10 e 181, le parole "di cui al comma 4 dell'articolo 96" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 5 dell'articolo 96.";

## **INTERVENTO DI COORDINAMENTO**

### **Motivazioni:**

Il comma inserito contiene mere modifiche di coordinamento di alcune disposizioni del Tuir che rinviano al comma 4 dell'articolo 96, al fine di richiamare la disciplina sul riporto delle eccedenze di ROL ora contenute nel comma 5.

## **Articolo 2 – imposizione in uscita**

2. All'articolo 2, comma 2, dopo la parola "Entrate" sono inserite le parole ", ove compatibili,";

## **INTERVENTO DI CHIARIMENTO**

### **Motivazioni:**

La precisazione ha la finalità di chiarire che le disposizioni del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate restano valide, ove compatibili, con la nuova disciplina dettata dal presente decreto e, quindi, non rilevano quelle relative alla sospensione del pagamento dell'imposta non più presenti nell'articolo 166 del Tuir, come modificato dal presente decreto.

## **Articolo 3 – imposizione in entrata**

3. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 166-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "*b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;*";
- 2) al comma 1, lettera c), le parole "*e, per effetto del trasferimento, lo Stato di residenza di tale soggetto perde il diritto di tassare i redditi generati dall'azienda o dal ramo di azienda trasferiti*" sono soppresse;

## **INTERVENTO DI CORREZIONE**

### **Motivazioni:**

Le modifiche si rendono necessarie in quanto l'applicazione della tassazione dei valori fiscali in ingresso prescinde dalla perdita o meno della potestà impositiva dello Stato di origine.

- 3) al comma 1, lettera e):

- a) dopo le parole "*all'estero*" sono inserite le parole "*che esercita un'impresa commerciale*";
- b) le parole "*una società fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di una o più beneficiarie*" sono sostituite dalle parole "*un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o più beneficiari*".

- 4) ai commi 3 e 5, le parole *"della società incorporata, di quello della società scissa"* sono sostituite dalle parole *"del soggetto incorporato, di quello del soggetto scisso"*.
- 5)

#### **INTERVENTO DI PRECISAZIONE**

##### **Motivazioni:**

Le modifiche apportate intendono sostituire il riferimento alle "società" con quello ai "soggetti" in quanto la disciplina sui valori fiscali in ingresso trova applicazione anche nelle ipotesi di soggetti diversi dalle società che svolgono attività commerciale (imprenditori individuali).

### **Articolo 4 – CFC**

5. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), il numero 6) è sostituito dai seguenti: *"6) proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;*

*7) proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente; ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110."*

#### **INTERVENTO DI ALLINEAMENTO AL TESTO DELLA DIRETTIVA**

##### **Motivazioni:**

Si è allineato il testo alla previsione dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva che fa riferimento non solo alle cessioni ma anche agli acquisti di beni nonché alle prestazioni di servizi rese e ricevute con valore economico aggiunto scarso o nullo, come determinato ai sensi della disciplina del *transfer pricing*.

2) al comma 8 il secondo periodo è soppresso.

#### **SPOSTAMENTO IN RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

##### **Motivazioni:**

Si propone l'eliminazione dell'esplicito riferimento agli OICR contenuto nel comma 8 per inserirne il contenuto nella relazione illustrativa. Infatti, l'attuale dispositivo del secondo periodo del comma 8 è desumibile dal contesto dell'articolato e, quindi, la precisazione per gli OICR risulta non solo ridondante, ma rischia di generare criticità nei casi di organismi simili agli OICR che potrebbero risultare esclusi dall'applicazione della norma. Per tale motivo si preferisce fornire nella relazione illustrativa, a titolo esemplificativo, la disciplina relativa agli OICR.

### **Articolo 12- Intermediari finanziari**

6. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del presente decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), numero 1), in fine, sono aggiunte le seguenti parole "*i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche*";

#### **INTERVENTO DI CORREZIONE**

##### **Motivazioni:**

Le modifiche sono introdotte per chiarire che la nozione fiscale di "intermediari finanziari" si applica anche nei confronti dei soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

2) al comma 1, lettera b), le parole "*di cui al numero 4 della lettera a)*" sono sostituite dalle parole "*che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari*";

#### **INTERVENTO DI CORREZIONE**

##### **Motivazioni:**

Le modifiche sono introdotte per chiarire che la nozione fiscale di "società con partecipazione finanziaria" si applica anche nei confronti delle *holding* bancarie.

b) il comma 4 è sostituito dal seguente "4. Il comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituito dal seguente: "10. *Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al*

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

#### **INTERVENTO DI CHIARIMENTO**

##### **Motivazioni:**

La modifica introdotta è necessaria in quanto ha la finalità di mantenere inalterato l'ambito soggettivo degli operatori finanziari che hanno l'obbligo di inviare le comunicazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi all'Anagrafe tributaria.

#### **Articolo 13 – Disposizioni transitorie**

7. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "*a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni; ai fini dell'articolo 96, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1, hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente; al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi*";

#### **INTERVENTO DI CHIARIMENTO**

##### **Motivazioni:**

La modifica alla lettera a) è finalizzata a chiarire il regime transitorio dei proventi e oneri finanziari che concorrono alla determinazione del "ROL fiscale".

b) al comma 4 dopo le parole "*tale data*" sono inserite le parole "*a seguito di variazioni contrattuali*";

#### **INTERVENTO DI ALLINEAMENTO AL TESTO DELLA DIRETTIVA**

##### **Motivazioni:**

La modifica alla lettera b) è volta ad allineare il testo al contenuto della Direttiva e, quindi, a precisare l'ambito oggettivo di applicazione dell'esclusione dalla nuova disciplina per i prestiti contratti fino al 17/06/2016, per i quali il riporto del ROL contabile è consentito se e nella misura in cui non siano stati oggetto di modifiche contrattuali.

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "*5. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente può scegliere, ai fini della deduzione degli interessi passivi indicati nel comma 4, se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla lettera a) o l'importo di cui alla lettera b) del comma 4.*";

## **NUOVA SCELTA**

### **Motivazioni:**

La modifica alla lettera c) garantisce maggiore flessibilità al contribuente concedendo la possibilità di effettuare ogni anno in dichiarazione la scelta relativa alla eccedenza di ROL di cui si vuole usufruire ai fini della deduzione degli interessi passivi (ROL contabile pregresso o ROL fiscale di periodo) in luogo di quella vincolante prevista, nella prima dichiarazione dei redditi di applicazione del nuovo regime dallo schema di decreto approvato lo scorso 8 agosto.

- d) ai commi 9 e 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Ai fini del presente comma sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta purché prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018."*

## **INTERVENTO DI PRECISAZIONE**

### **Motivazioni:**

Con le modifiche ai commi 9 e 10 - i quali prevedono clausole di salvaguardia con cui si fanno salvi i comportamenti adottati nei periodi d'imposta precedenti a quello di efficacia delle nuove disposizioni dell'articolo 12, anche se non coerenti con le stesse - viene precisato che la determinazione del reddito e del valore della produzione netta per i periodi d'imposta precedenti si considera corretta se i comportamenti adottati dal contribuente fino alla data dell'8 agosto 2018 (data di approvazione, in via preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri del testo del decreto legislativo) sono stati tra loro coerenti. In tal caso, quindi, le dichiarazioni rettificative/integrative o le istanze di rimborso che dovessero essere presentate successivamente alla data dell'8 agosto 2018 dal contribuente che, per ragioni di prudenza, ha avuto una condotta a lui sfavorevole in sede di determinazione delle imposte dovute, sono considerate ai fini del corretto calcolo del carico impositivo per gli esercizi precedenti solo se coerenti con i comportamenti adottati fino all'8 agosto 2018.